MISSIONE 3 – ANALISI DEL "DECRETO INFRASTRUTTURE" (D.L. 121 DEL 10 SETTEMBRE 2021) – ART. 6



PNRR
LE SCHEDE SINTETICHE

Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Agenzia nazionale per sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e per l'ENAC

L'articolo 6 contiene norme sull'Agenzia nazionale per sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e sull'Enac.

Articolo 6

(Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Agenzia nazionale per sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e per l'ENAC)

Il **comma 1** apporta modificazioni all'art. 12 DL n. 109 del 2018 (adottato dopo la tragedia del viadotto Polcevera a Genova e convertito con la legge n. 130 del 2018). Il comma 4 del citato art. 12 viene modificato con disposizioni di coordinamento legislativo con l'art. 4 del decreto legislativo n. 264 del 2006, a sua volta modificato dai commi 8 e 9 del presente art. 6. All'art. 12 viene aggiunto il comma 4-quater, ai sensi del quale le funzioni degli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del MIMS sono devolute all'Agenzia nazionale per sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).

Si prevede che l'Agenzia, con proprio decreto, disciplini i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i contenuti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2019 (artt. 9 e 11), per quanto applicabili, nonché, d'intesa con il MIMS, le modalità per la realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi.

Il **comma 2** contiene una novella all'art. 12, comma 3, lett. a), del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) volta ad aggiungere il personale dell'Agenzia, con compiti ispettivi o di vigilanza sulle infrastrutture stradali o autostradali, al novero dei soggetti investiti di compiti di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e tutela e controllo sull'uso delle strade.

Ai sensi dell'alinea del **comma 3** dell'art. 12, premesso che gli addetti ai predetti compiti di prevenzione e accertamento devono sostenere un esame di qualificazione, è previsto che, per il personale dell'Agenzia, il requisito di anzianità di servizio per accedere all'esame non è richiesto, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2023.











Il **comma 4** prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento dello statuto, del regolamento di amministrazione e dei regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, secondo le modalità previste dall'articolo 12, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109¹, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

Il **comma 5** dispone il passaggio di personale dagli USTIF all'Agenzia, a decorrere dal 1° gennaio 2022, precisando numero di unità, aree e retribuzioni. È disciplinata anche la fase precedente all'adozione del decreto di cui al **comma 6**, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio. La relazione tecnica al provvedimento quantifica nuovi oneri per la finanza pubblica in relazione a questo comma (unitamente a quelli per le lett. e) ed f) del comma 1, per circa 1 milione e 350 mila euro ad anno.

Il **comma** 7 quantifica gli oneri derivanti dalle modifiche legislative inerenti all'Agenzia e provvede alla relativa copertura.

I **commi 8 e 9** regolano le modifiche al decreto legislativo n. 264 del 2006, di recepimento della direttiva 2004/54/CEE sulla sicurezza nelle gallerie della rete stradale transeuropea. Al comma 8 (come da art. 2 del citato decreto) è previsto che presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture in oggetto è costituita un'apposita Commissione che funziona da autorità amministrativa prevista nella predetta direttiva. Inoltre, è previsto che la Commissione sia composta dal direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali o da un suo delegato, che la presiede, e da ulteriori 17 persone:

- 4 esperti tecnici designati dallo stesso direttore;
- 3 esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
- 2 rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili designati dal Ministro;
- un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali;











¹ DL 28 settembre 2018, n. 109 - Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. Entrata in vigore del provvedimento:29/09/2018. DL convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130 (in S.O. n. 55, relativo alla G.U. 19/11/2018, n. 269).

- 3 rappresentanti del Ministero dell'interno designati dal Ministro e scelti, rispettivamente, tra il personale della Polizia stradale, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- un magistrato amministrativo;
- un magistrato contabile;
- un avvocato dello Stato.

Gli ultimi 3 rappresentanti sono designati secondo le modalità individuate dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza.

La Commissione è nominata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e dura in carica quattro anni. La nomina della Commissione deve avvenire nel rispetto del principio della parità di genere.

Il comma 9 prevede che, con provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è rinnovata la composizione della Commissione permanente di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, come modificato dal presente decreto. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui al primo periodo, continua ad operare la Commissione permanente nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto.











Riferimenti normativi	D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267)
Tag	Enac, sicurezza stradale, infrastrutture, USTIF, ANSFISA
Voci di glossario	USTIF; ANSFISA

Per approfondimenti si veda il link:

D.L. 121/2021- Infrastrutture e trasporti (camera.it)









